

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Raffaella Arbini - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Claudio Capra - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 04/2024

Sospesi i codici tributo per l'utilizzo del bonus investimenti 4.0

Con la risoluzione n. 19 di venerdì 12 aprile u.s., l'Agenzia delle Entrate ha **sospeso** i codici tributo per l'utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 relativi al 2023 e 2024, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione.

In particolare, l'art. 6 del DL 39/2024 ha disposto che, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, di cui all'art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, di cui alla L. 160/2019, le imprese sono tenute a **comunicare preventivamente**, in via telematica, l'ammontare complessivo degli **investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024** (data di entrata in vigore del DL 39/2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti.

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024.

In altri termini, stando al tenore della norma e in attesa delle specifiche disposizioni attuative:

- per gli investimenti **dal 30 marzo 2024**, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione) e la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati **dal 1° gennaio al 29 marzo 2024**, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

Le comunicazioni (*ex ante* ed *ex post*) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021, che sarà aggiornato in funzione delle nuove finalità, definendo anche contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.

Una particolare disposizione è poi prevista per gli **investimenti 2023**.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Il comma 3 dell'art. 6 del DL 39/2024 stabilisce infatti che anche “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Pertanto, con riguardo al solo bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (e non quindi al credito R&S), in relazione agli investimenti relativi al 2023 (che dovrebbero essere intesi come investimenti effettuati ai sensi dell'art. 109 del TUIR), l'utilizzo dei **crediti maturati ma non ancora fruiti** (in assenza di specifica indicazione della norma, dovrebbe riferirsi alla data del 30 marzo 2024) è subordinato alla comunicazione, secondo le modalità definite dal summenzionato DM.

In considerazione delle disposizioni introdotte dal DL 39/2024, nelle more dell'adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per i crediti d'imposta in argomento l'Agenzia delle Entrate ha dunque sospeso l'utilizzo in compensazione mediante modello F24.

In particolare, con riguardo al credito d'imposta per investimenti in **beni strumentali 4.0**, la sospensione è prevista per i codici tributo “**6936**” (beni materiali 4.0 *ex art. 1*, commi 1056, 1057 e 1057-*bis* della L. 178/2020) e “**6937**” (beni immateriali 4.0 *ex art. 1* comma 1058 della L. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.

Stop anche ai crediti R&S relativi al 2024

In merito ai crediti d'imposta per **ricerca e sviluppo**, invece, i codici sono sospesi quando in corrispondenza degli stessi viene indicato il 2024 come anno di riferimento (coerentemente con quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 6 del DL 39/2024).

La sospensione riguarda, nello specifico, i seguenti codici tributo:

- “**6938**”, relativo al credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (*ex art. 1*, commi 198 e ss., della L. 160/2019);
- “**6939**”, relativo al credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 comma 1 del DL n. 34/2020);
- “**6940**”, riguardante il credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

16 aprile 2024

Studio Giuliano